

## **Distrazione delle spese - Richiesta presentata dal difensore - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024 (Rv. 670334-01)**

Omessa pronuncia - Rimedio esperibile - Proposizione di impugnazione ordinaria da parte del difensore istante - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024 (Rv. 670334-01)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_093, Cod\_Proc\_Civ\_art\_287, Cod\_Proc\_Civ\_art\_288, Cod\_Proc\_Civ\_art\_391\_2